



Provincia di Perugia
Presidenza

Perugia, 21.05.2020

**Alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti dell'Umbria**

Via Martiri dei Lager n.77
06120 Perugia

**Per il tramite del Consiglio delle
Autonomie Locali**

Via Alessi 1
06100 Perugia

PEC : cal@postacert.umbria.it

Oggetto: Richiesta parere ai sensi dell'art.7, comma 8, della Legge 131/2003

Il sottoscritto Luciano Bacchetta, in qualità di Presidente della Provincia di Perugia

RIVOLGE

a codesta Corte dei Conti richiesta di parere in merito all'applicazione delle norme che dispongono in ordine alle possibilità assunzionali delle Province e nello specifico si chiede se :

- Ai fini dell'applicazione delle norme sulla stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione di cui all'art.20 del d.lgs 75/2017, come integrato e modificato dalla Legge 8/2020, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 20 sia da intendersi soddisfatto qualora il dipendente abbia prestato servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione e, contestualmente, che tali contratti siano stati stipulati prima dell'entrata in vigore del citato decreto 75/2017, cioè prima del 22/6/2017, o se invece il requisito sia soddisfatto anche nell'ipotesi in cui il dipendente sia stato assunto per la prima volta a tempo determinato dopo il 22/6/2017 e maturi i tre anni di servizio entro i nuovi termini temporali (31/12/2020) ;
- Se la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 del già citato articolo 20 del dl.gs 75/2017 che prevede, ai fini della stabilizzazione, che il dipendente a tempo determinato sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione, sia da ritenersi estesa alle procedure di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinat e non ai soli concorsi pubblici;
-

Quanto sopra sulla base delle considerazioni di seguito riportate per ciascun quesito.

In merito al primo quesito :

L'art. 20 "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è stato oggetto di successive modifiche nel corso del tempo. Il testo originario prevedeva, tra l'altro, quanto segue :

"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso... omissis..."

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.» si stabilisce che :

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Mentre nella formulazione originaria dell'articolo il termine di tre anni di servizio, anche non continuativo, fissato al 31/12/2017 negli ultimi otto anni, lasciava chiaramente presupporre che si potesse applicare la norma solo a chi già prima dell'entrata in vigore del decreto 75/2017 aveva avuto contratti a tempo determinato con l'amministrazione che intendeva procedere alla stabilizzazione, la nuova formulazione apre a dubbi interpretativi.

Infatti il requisito dei tre anni negli ultimi otto è ora maturato in un arco temporale che si estende fino al 31/12/2020, quindi risulta soddisfatto anche nell'ipotesi in cui il triennio

maturi fra il 1/10/2017 (data successiva all'entrata in vigore del dlsg 75/2017) ed il 1/10/2020 ed inoltre il servizio a tempo determinato è prestato comunque dopo l'entrata in vigore dalle Legge 124/2015.

In merito al secondo quesito :

La Circolare n.3/2017 della Funzione Pubblica, con specifico riferimento all'ambito di applicazione del citato articolo 20 del dl.gs 75/2017, prevede che il personale da stabilizzare sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.

In proposito, per procedure concorsuali sembrerebbero comprese tutte le procedure caratterizzate dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito.

Se ne potrebbe dedurre che la locuzione "procedure concorsuali" utilizzata dall'articolo 20, comma 1, comprenda anche le graduatorie di avviso dirette all'assunzione di personale a tempo determinato.

Ringraziando per la preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Luciano Bacchetta